



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1682 del 18/10/2023

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E L.R. N. 26/2022. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI E DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO, COMUNE DI LECCE. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006.
PROPONENTE: F.LLI PANARESE S.R.L.

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Ing. Fernando Moschettini;

Vista la normativa vigente in materia:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- la Legge Regionale 7/11/2022 n.26, "*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*";

Richiamate le disposizioni di cui:

- all'art.5 co.1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «*verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto*»;
- all'art.19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi*»;

Visto:

- l'art. 2 della L.241/1990 e s.m.i. riportante la disposizione che «*Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*»;

Premesso che:

- con istanza del 05/09/2023, trasmessa a mezzo e-mail certificata ed acquisita in atti al numero di protocollo n. 33965 del 05/09/2023, F.lli Panarese S.r.l., in persona della legale rappresentante signor Salvatore Panarese, ha richiesto la attivazione di procedimento per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di nuovo impianto di recupero inerti e di produzione calcestruzzo, ubicato in Comune di Lecce, località Masseria Vadacca;
- alla suddetta istanza risultano allegati, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:
 - ☐ 01 REL.01_RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - ☐ 02 REL.02_RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
 - ☐ 03 REL.03_RELAZIONE SUGLI IMPATTI AMBIENTALI
 - ☐ 04 REL.04_VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO
 - ☐ 05 REL.05_RELAZIONE GEOLOGICA
 - ☐ 06 REL.06_RELAZIONE IDROGEOLOGICA
 - ☐ 07 REL.07_RELAZIONE SISMICA
 - ☐ 08 ALLEGATO 1_SCHEDE TECNICHE IMPIANTISTICHE
 - ☐ 09 TAV.01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 - ☐ 10 TAV.02_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO
 - ☐ 11 TAV.03_CALCULO STANDARD URBANISTICI
 - ☐ 12 TAV.04_DISTANZA DAI CONFINI E AREE A VERDE
 - ☐ 13 TAV.05_LAYOUT IMPIANTO
 - ☐ 14 TAV.06_SEZIONE IMPIANTO CALCESTRUZZO
 - ☐ 15 TAV.07_PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE LOGISTICHE
 - ☐ 16 TAV.08_IMPIANTO PRELIMINARE DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
 - ☐ 17_TAV.09_LAYOUT AREA UFFICI
- l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 7, lettera "z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito*

sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno ”;

- il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, quale Autorità competente (A.C.) all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamato l’art.19 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e le disposizioni contenute nella L.R. n. 26/2022 *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”*, con nota protocollo n. 34269 del 07/09/2023 informava le Amministrazioni e gli Enti ritenuti potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto nel proprio sito web (http://www.provincia.le.it/ver_panarese), comunicando contestualmente l’avvio del procedimento amministrativo inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA riguardante il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero inerti e di produzione calcestruzzo, ubicato in territorio del Comune di Lecce, località Masseria Vadacca;
- con la medesima nota prot. n. n. 34269/2023 la A.C. invitava le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere, tramite PEC indirizzata ad ambiente@cert.provincia.le.it, le osservazioni/contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di trenta giorni dalla notifica;
- con nota prot. n. 153658 del 11/09/2023, acquisita al prot. n. 34816 del 12/09/2023, il Comune di Lecce - Settore Ambiente suggeriva all’A.C. di valutare *«il procedimento in parola rientrando nell’ambito del PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i. e della Legge Regionale 7 novembre 2022 n. 26»*, considerate *«le tematiche e gli aspetti interessati dall’intervento in parola, verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.»*, oltre a richiedere una serie di integrazioni e precisazioni;
- con nota prot. n. 35175 del 13/09/2023 l’A.C. riscontrava che *«Per il caso in esame, ove all’esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. si disponga l’assoggettamento a V.I.A., occorrerà attivare, secondo le modalità di cui all’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006, il procedimento di rilascio del provvedimento unico, integrante l’autorizzazione alla gestione rifiuti e le autorizzazioni di carattere ambientale e paesaggistico, nonché dei titoli abilitativi, edilizi e non, necessari alla realizzazione/funzionamento del progetto»*;
- con nota prot. n. 66451 del 06/10/2023, acquisita in atti al prot. n. 39345 del 09/10/2023, ARPA Puglia – DAP Lecce ha reso nota la propria valutazione tecnica del progetto, suggerendo *«di voler approfondire adeguatamente la valutazione degli impatti ambientali associati ed attesi e/o dei potenziali impatti attesi, sulle matrici ambientali interessate dal progetto in questione e sulla popolazione»*;
- con nota prot. n. 145671 del 09/10/2023, acquisita al prot. n. 39461 del 10/10/2023, la ASL Lecce ha evidenziato che *«In considerazione del possibile impatto del progetto sulle matrici ambientali e di salute umana, in particolare, generate dalle emissioni in atmosfera e dall’impatto acustico, lo scrivente Servizio valuta idoneo procedere con la V.I.A.»*;

Considerato che il Funzionario Istruttore, espletate le procedure di rito ed esaminati gli atti tecnico-amministrativi, riferisce quanto di seguito.

La società “F.Ili Panarese S.r.l.” con sede legale in Veglie (Le) al Km 5 lungo la S.P. n° 47 Veglie - Lecce, opera nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti e nell’anzidetta sede gestisce un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, autorizzato dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti (Attività R5 ed R13), in località “Troiali” in Veglie (Le).

Oltre al suddetto impianto presso la medesima sede la Società gestisce anche un impianto di produzione di calcestruzzo ed uno per la produzione di conglomerati bituminosi.

La Società ha recentemente acquistato un lotto di terreno nel territorio comunale di Lecce, in Via Vecchia Lizzanello in Località Masseria “Vadacca”, a circa 2000 m dalla zona urbana del Comune di Lecce, nella parte sud-est della periferia comunale, su cui intende avviare un’attività di Messa in riserva e Trattamento di Rifiuti inerti con annesso impianto di produzione Calcestruzzo.

Allo stato attuale il lotto di interesse si presenta come terreno incolto privo di costruzioni.

Le aree oggetto degli interventi sono censite nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 251 particelle 29 -31 - 266.

La superficie totale interessata dall'attività di recupero e di produzione di calcestruzzo risulta essere pari a mq 30.376,20.

L'origine dei rifiuti inerti deriva dai cantieri edili, da costruzioni, ampliamenti, riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni e demolizioni di edifici, opere civili o infrastrutture viarie.

Le operazioni sono riconducibili a quelle di cui all'Allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006:

- “R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12”
- “R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”: recupero di materia con ottenimento di ex materie prime seconde (attualmente End Of Waste) per l'edilizia con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.

Sul lotto di terreno interessato dal progetto si prevede di realizzare le seguenti opere, impianti ed attrezzature:

- *Installazione di un bilico;*
- *Installazione di un impianto lavaruote;*
- *Realizzazione della pavimentazione dell'area di conferimento e messa in riserve dei rifiuti, dell'area di lavorazione dei rifiuti e delle aree di carico dell'impianto di betonaggio;*
- *Costruzione della rete di raccolta acque di prima pioggia con annessi pozzetti per disabbatura e diseoleatura;*
- *Realizzazione di un fabbricato per uso uffici e depositi;*
- *Realizzazione di un deposito a di una officina;*
- *Fornitura di un frantumatore mobile cingolato;*
- *Fornitura di un Vaglio Sgrossatore e Finitore;*
- *Fornitura di un impianto di betonaggio;*
- *Fornitura di un impianto di lavaggio betoniere;*
- *Realizzazione di muro di cinta in blocchi di tufo;*
- *Realizzazione di fossa tipo Imhoff per il trattamento primario delle acque luride provenienti dai servizi igienici;*
- *Realizzazione dell'impianto elettrico generale*

Il muro di recinzione dell'area in oggetto avrà un'altezza di 2,00 m, sarà realizzato con conci di tufo delle cave locali e avrà ubicazione differente a seconda dei diversi lati del lotto.

Lungo il perimetro del lotto saranno piantumati alberi e piante di medio ed alto fusto, scelti tra specie autoctone e adattabili all'ecosistema locale, come opere di mitigazione ambientale. Tale tipologia di vegetazione costituirà una barriera utile all'abbattimento dei rumori e delle polveri.

Il proponente riferisce che l'impianto è stato dimensionato per una potenzialità massima annua di 200.000 tonnellate, e giornaliera di 660 tonnellate; le richieste di autorizzazione al recupero rifiuti sarà tuttavia contenuta rispettivamente in 150.000 tonnellate/anno e 495 tonnellate/giorno.

Di seguito sono riportate le quantità di rifiuti che verranno trattate dall'impianto di recupero inerti, espresse in tonnellate anno, divise per codici CER.

CER	DESCRIZIONE	QUANTITÀ TRATTATE (t/anno)
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1.500
01.04.10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1.500
01.04.13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	2.700
10.12.01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	1.500
10.12.06	stampi di scarto	1.500
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	1.500
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	2.700
17.01.01	cemento	6.800

17.01.02	mattoni	6.800
17.01.03	mattonelle e ceramiche	6.800
17.01.07	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	2.700
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	41.000
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	2.000
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	3.000
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	41.000
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	27.000
	TOTALE	150.000

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito.

Sotto il profilo urbanistico le aree interessate su cui ricadono gli interventi, censite al Nuovo Catasto Terreni al foglio 251 particelle 29-31-266, sono tipizzate quali zone omogenee D2 “nuova zona industriale e artigianale” e “fasce ed aree di rispetto della rete viaria” del Piano Regolatore Generale del Comune di Lecce.

Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione (S.I.C. e Z.S.C.), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992, con Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette.

Dalla consultazione del Piano Stralcio di assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente per il territorio di Lecce, emerge che il sito d'intervento non presenta perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica.

Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'intervento non insiste su alcuna “Zona di protezione speciale idrogeologica”, mentre in riferimento alle aree di vincolo d'uso degli acquiferi, l'area in esame ricade in ambito di “Aree di tutela quali-quantitativa” riferite all'acquifero carbonatico noto come “Acquifero del Salento”.

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il sito dell'impianto non risulta ricompreso all'interno della perimetrazione di vincolo dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Le p.lle 29 e 31 risultano lambite ad est dal vincolo “UCP: Prati e Pascoli Naturali”, di cui alle Componenti botanico-vegetazionali.

La localizzazione dell'impianto è conforme ai criteri localizzativi indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia, aggiornato con D.G.R. dell'11 maggio 2022, n. 673, non ravvisandosi per il sito in esame fattori ambientali aventi grado di prescrizione “escludente” o “penalizzante”.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite pubblicazione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce, senza che sia pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti;
- dei pareri/contributi istruttori che gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento, di seguito elencati:
 1. Comune di Lecce - Settore Ambiente: nota prot. n. 153658 del 11/09/2023;
 2. ARPA Puglia – DAP Lecce: nota prot. n. 66451 del 06/10/2023;
 3. ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione: nota prot. n. 145671 del 09/10/2023;
 4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: nessun parere/contributo;
 5. SABAP per Province di Brindisi e Lecce: nessun parere/contributo;
 6. Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: nessun parere/contributo;
 7. Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche: nessun parere/contributo;

Rilevato che:

- tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo di che trattasi è agli atti del Servizio di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica”;

Ritenuto che:

- sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla Società F.Ili Panarese S.r.l.;

Atteso:

- quanto disposto all'art.19, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ed al correlato Allegato V alla Parte II, in relazione ai criteri per la verifica di assoggettabilità, con la precisazione che i motivi principali della decisione sono riconducibili a :
 - **Caratteristiche del progetto:**
 - a) cumulo con altri progetti esistenti;
 - b) utilizzazione risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
 - c) inquinamento e disturbi ambientali;
 - **Localizzazione del progetto:**
 - d) ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
 - **Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale:**
 - e) intensità e complessità dell'impatto;
 - f) probabilità dell'impatto;
 - g) cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti;
 - h) possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;

Ritenuto che:

- la documentazione a carattere ambientale prodotta non ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi alla realizzazione della proposta progettuale, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Valutato che:

- le posizioni assunte dagli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento valutativo propendono per l'approfondimento degli effetti indotti sulle matrici ambientali dalla infrastruttura;
- l'intervento proposto richiede una puntuale identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione ed esercizio dell'impianto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro, elementi che esulano dagli ordinari contenuti di uno studio preliminare ambientale;
- a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa non potendosi ritenere esclusi impatti ambientali significativi e negativi si ritiene necessario il rinvio della proposta progettuale alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato che:

- l'attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- l'operato della pubblica amministrazione deve essere diretto a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;

- la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Alla luce di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa resa dal Funzionario Istruttore:

DETERMINA

- di **assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art.23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni di cui in narrativa, il progetto per un nuovo impianto di recupero inerti e di produzione calcestruzzo, ubicato in Comune di Lecce, località Masseria Vadacca, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla proponente F.Ili Panarese S.r.l., (P.I. 01863640759), società corrente in Veglie, Contrada Troali;
- di **precisare** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 1. parere del Comune di Lecce - Settore Ambiente, prot. n. 153658 dell'11/09/2023;
 2. parere di ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 66451 dello 06/10/2023;
 3. parere di ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 145671 dello 09/10/2023;
- di **notificare** il presente provvedimento alla diretta interessata F.Ili Panarese S.r.l. tramite PEC indirizzata a **fratellipanarese@pec.it**;
- di **trasmettere** copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - ☐ Comune di Lecce – Settore Ambiente (**protocollo@pec.comune.lecce.it**);
 - ☐ ARPA Puglia – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ☐ ASL Lecce – Area Nord (**dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**);
 - ☐ AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE (**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**);
 - ☐ REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (**sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it**);
 - ☐ REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse idriche (**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
 - ☐ SABAP per le Province di Brindisi e Lecce (**sabap-br-le@pec.cultura.gov.it**);
- di **disporre**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06, la pubblicazione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel sito web dell'autorità competente;
- di **pubblicare** altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Allegati:

- 1) Comune di Lecce - Settore Ambiente, prot. n. 153658 dell'11/09/2023
- 2) ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 66451 dello 06/10/2023
- 3) ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 145671 dello 09/10/2023

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dirigente

Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.